

40164

Dott. VINCENZO LOIAcono
NOTAIO IN BRINDISI

= CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI IN LECCE =

Nota per trascrizione

a favore di

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVIN
CIA di BRINDISI (I.A.C.P.)

contro

DENUCCIO Natale, nato il 23 luglio 1934 a Brindisi
e qui domiciliato alla Piazza N. Tommaseo c.12

Con atto autenticato dal dott. Vincenzo Loiacono,
Notaio in Brindisi, in data 26 marzo 1971, qui regi
strato il due aprile 1971 a-1 n.3151/Mod.II, l'Isti
tuto Autonomo per le Case Popolari della Provincia
di Brindisi (I.A.C.P.) ha trasferito al signor De
nuccio Natale, accettante, l'alloggio sito in Brin
disi, alla Piazza N. Tommaseo c.12, Palazzina n.4,
scala B, interno 5, composto di n.4 vani utili e n.
2 accessori, nonchè di uno scantinato indicato con il
numero interno 5, oltre la proprietà pro-quota e
l'uso in comune delle cose indivise.

A) L'alloggio confina: a nord-est con alloggio sca
la A, interno 6 = a sud-est con via Fogazzaro = a
sud-ovest con vano scala ed alloggio scala B, interno
6 = a nord-ovest con Piazza N. Tommaseo;

B) Lo scantinato confina: a nord-est con scantinato

interno 6 = a sud-est con corridoio condominiale
per accesso scantinati = a sud-ovest con scantinato
interno 4 = a nord-ovest con Piazza N.Tommaseo.-

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232 - Foglio
28 - particella 466/11 - rendita di £.2786 -

L'acquirente Denuccio Natale ha preso atto che so
no in pendenza tra l'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.) e
l'Amministrazione Finanziaria, alcune contestazioni
promosse dall'Istituto per resistere a richiesta di
pagamento di imposte principali, complementari e
suppletive relative all'acquisto delle aree su cui
sorgono gli edifici di cui fa parte l'unità immobi-
liare oggetto del citato atto di vendita.

Poichè, se, a seguito della definizione di tali con-
testazioni, l'Istituto dovesse essere tenuto a paga-
re delle somme per i titoli sopra indicati ed even-
tuali sopratasse ed interessi, esse somme sono diret-
tamente imputabili al costo degli edifici predetti
e loro adiacenze, pertinenze e dipendenze, come pu-
re le spese per la difesa, sia in sede amministrati-
va, sia in sede giudiziaria e, quindi, incidenti
sulla determinazione del prezzo della vendita, viene
espressamente convenuto che il compratore signor
Denuccio Natale, il quale si dichiara pienamente

= CONSERVATORIA DEI REGISTRI DOWELLARI IN LECCE =

Nota per trascrizione
di contratto di cessione in proprietà di alloggio
popolare costruito col contributo o concorso dello
Stato con pagamento rateale del prezzo
(D.P.R. 12/1/1959 n. 1 e successive modificazioni)

Numero 140632/5453 Repertorio
a favore di

DENUCIO NTALE, nato 22 aprile 1934 a Brindisi
e qui domiciliato alla Piazza N. Tommaseo c. 12

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVIN
CIA di BRINDISI (I.A.C.P.)

Con atto autenticato dal Notaio Vincenzo Loiacono, No
tario in Brindisi, in data 26 marzo 1971, qui registra

to il due aprile 1971 al n. 3151/Mod. II, l'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi (I.A.C.P.) ha venduto a Denuccio Ntale lo
alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di
Brindisi, alla Piazza N. Tommaseo c. 12, Palazzina n.
4, scala B, interno 5, composto di n. 4 vani utili
e n. 2 accessori, nonché di uno scantinato indicato
con il numero interno 5, oltre la proprietà pro-quo

ta e l'uso in comune delle cose indivise.

A) L'alloggio confina: a nord-est con alloggio scala A, interno 6 = a sud-est con via Fogazzaro = a sud-ovest con vano scala ed alloggio scala B, interno 6 = a nord-ovest con Piazza N.Tommaseo;

B) Lo scantinato confina: a nord-est con scantinato interno 6 = a sud-est con corridoio condominiale per accesso scantinati = a sud-ovest con scantinato interno 4 = a nord-ovest con Piazza N.Tommaseo.-

Nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232-Foglio 28 - particella 466/11 - rendita di £.2786 =

Per il prezzo di £.3.098.080 da pagarsi in n. 240 rate mensili costanti posticipate di £.20.716 per anni venti, a decorrere dal primo luglio 1971 e, quindi, fino al trenta giugno 1991, quali risultano dall'applicazione del tasso del 5%.-

Il versamento delle rate mensili predetto sarà effettuato dall'acquirente unicamente sul c/c postale n. 26/2171, intestato a Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi - "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili" con il vincolo "vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiro a favore del c/c postale n.1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessione case po

polari." -

Ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 17/1/1959 n.2 il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato.-

L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota di capitale non ancora corrisposta.-

La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal diritto ad acquistare la proprietà.-

Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può, però, sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato nel suo originario diritto.-

L'acquirente decaduto ha, comunque, diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione della sanzione di decadenza dal diritto allo acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi compensativi a norma dell'art.1282 C.C., senza costituzione in mora: interessi da liquidarsi a cura dello Ente nella misura del 5%.-

L'acquirente non potrà, ai sensi del primo comma dell'art.8 della Legge 27 aprile 1962, n.231, aliena

re, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'allog-
gio se non siano trascorsi almeno quindici (15) anni
dalla data di stipula del contratto di vendita e
~~compensi che sono pagati all'istituto presso di cui si~~
no.

I contratti di alienazione stipulati in violazione
del divieto di cui al precedente comma sono nulli
di pieno diritto.

Le parti hanno rinviato ad ogni iscrizione di
ipoteca legale.

Il tutto a sensi del succitato atto al quale si
faccia pieno riferimento.

F.to Vincenzo Loiacono notaio

Formalità eseguita in Lecce il 7 aprile 1971 al nu-
mero 20376 d'ordine ed al numero 18645 particolare.

Brindisi, addì 16 aprile 1971

[Handwritten signature]



edotto della natura e dell'entità delle predette pretese dell'Amministrazione Finanziaria, nonché delle spese legali relative, sarà tenuto a versare allo Istituto la quota proporzionale ricadente sulla unità da lui acquistata, non appena l'Istituto, ad avviso di pagamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ne farà richiesta all'acquirente medesimo, a mezzo di lettera raccomandata ed, in ogni caso, non oltre cinque giorni da tale richiesta.-

In caso di ritardo di tale versamento, da parte dell'acquirente, lo stesso sarà tenuto a corrispondere all'Istituto l'interesse di mora del sei per cento (6%) annuo, oltre le eventuali soprattasse dovute al Fisco per ritardato pagamento.-

Il tutto a sensi del succitato atto notarile al quale si faccia pieno riferimento.-

CONSERVATORIA RR. II. DI LECCE

7 APR. 1971

Formata

al N. 20456 d'ordine ed al N. 18720 particolare

esatte Lire

Cirquecento



IL CONSERVATORE
(Dr. G. L. 1971)

N.6453 = CONTRATTO DI CESSIONE IN PROPRIETA' DI ALLOGGIO
POPOLARE COSTRUITO CON IL CONTRIBUTO O CONCORSO
DELLO STATO CON PAGAMENTO RATEALE DEL PREZZO =
-(D.P.R.17/1/1959,n.2 e successive modificazioni) -

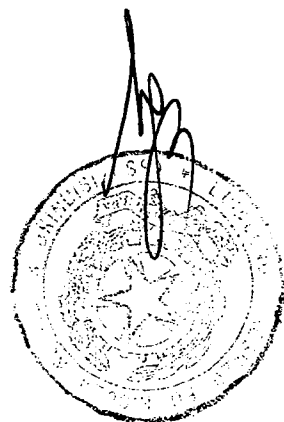
Con la presente scrittura privata da valere quale
pubblico atto, tra i sottoscritti:

1)- Grand'Uff.Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il sedici giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, il quale agisce unicamente nella sua qualità di Presidente dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della PROVINCIA di BRINDISI (I.A.C.P.), esclusa ogni sua personale responsabilità, a ciò autorizzato con Delibera Consiliare in data venti marzo 1962, che in copia conforme trovasi allegata a precedente atto per autentica da Notaio dott. Vincenzo Loiacono da Brindisi, annotata al numero 47477/3229 del Repertorio, in data diciassette giugno 1963 da una parte, e

2)- il signor DENUCCIO Natale, nato il 23 luglio 1934 a Brindisi e qui domiciliato alla Piazza N.Tommaseo c.12

P R E M E S S O

che il signor Denuccio Natale, assegnatario di un alloggio popolare costruito in base alla Legge 2 luglio 1949,n.408, alloggio compreso nel fabbricato sito nel



Comune di Brindisi, alla Piazza N.Tommaseo n.12, palazzina n.4, scala B, interno 5, composto di numero quattro vani utili e numero due accessori, nonchè di uno scantinato indicato con il numero interno cinque, ha chiesto, ai sensi del D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive modificazioni, la cessione in proprietà dell'alloggio predetto con pagamento rateale del prezzo di cessione;

- che, a seguito di istruttoria della pratica, è stata accolta la domanda di cessione in proprietà del signor Denuccio Natale

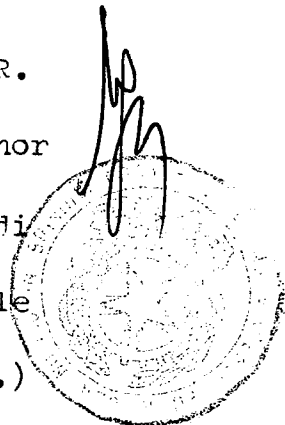
TUTTO CIO' POSTO

si addiviene alla stipula del presente contratto.

Articolo 1°)- La narrativa che precede forma parte integrante del presente contratto.-

Articolo 2°)- Il presente contratto vincola da una parte l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (I.A.C.P.), come sopra rappresentato, e dall'altra il signor Denuccio Natale ed i suoi eredi ed aventi causa.-

Articolo 3°)- Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive modificazioni, il signor Grand'Uff.Com.te Vallarino Ubaldo, nella qualità di legale rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi(I.A.C.P.)



2) vende al signor Denuccio Natale che accetta per sè, suoi eredi ed aventi causa, l'alloggio compreso nel fabbricato sito nel Comune di Brindisi, alla Piazza N.Tommaseo c.12 - Palazzina n.4 - scala B - interno cinque, composto di numero quattro vani utili e di numero due accessori, oltre la proprietà pro-quota e l'uso in comune delle cose indivise, nonchè uno scantinato indicato con il numero interno cinque.

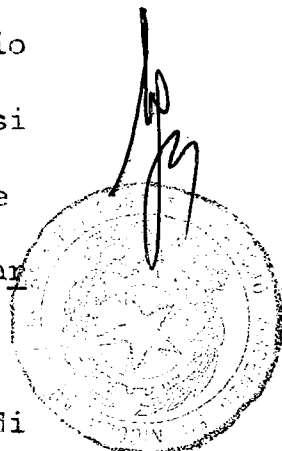
A)- L'alloggio confina: a nord-est con alloggio sca la A, interno 6 * a sud-est con via Fogazzaro = a sud-ovest con vano scala ed alloggio scala B, interno 6 = a nord-ovest con Piazza N.Tommaseo.

B)- Lo scantinato confina: a nord-est con scantinato interno 6 = a sud-est con corridoio condominiale per accesso scantinati = a sud-ovest con scantinato interno 4 = a nord-ovest con Piazza N.Tommaseo.

La totale consistenza meglio risulta dalla relativa planimetria che, firmata dalle parti, viene allegata al presente contratto sotto la lettera "A".

Il fabbricato predetto, di cui fa parte l'alloggio di cui trattasi, è segnato nel N.C.E.U. di Brindisi alla Partita 2232, in testa Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi, Foglio 28, par ticella 466/11, rendita di £.2786

L'alloggio viene venduto nello stato di fatto e di



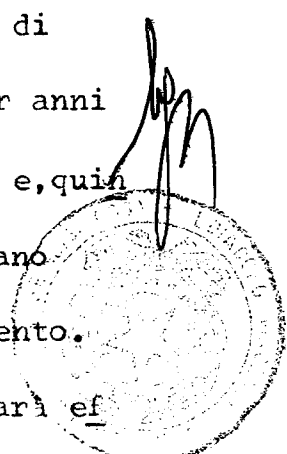
diritto in cui si trova, senza l'obbligo, da parte dell'Ente proprietario, di ulteriori opere di ultimazione o miglioria.-

Il compratore dichiara di avere perfetta conoscenza dello stato materiale e giuridico dell'alloggio e, pertanto, di ricevere in proprietà l'immobile, come sopra venduto, con tutte le servitù attive e passive e nello stato, modo e condizioni in cui si trova, senza nessuna garanzia per vizi occulti.

Articolo 4°)- La presente compra-vendita viene fatta ed accettata per il prezzo di Lire TREMILIONI NOVANTOTTOMILAOTTANTA (£.3.098.080) quale risulta (per gli alloggi ultimati prima del primo luglio 1961) dal valore venale stabilito dalla Commissione di cui al D.P.R. 17/1/1959, n.2 e successive modificazioni, ridotto del trenta % a norma dell'articolo sei del citato D.P.R., n.2 e successive modificazioni.-

Tale prezzo sarà pagato in numero duecentoquaranta (n.240) rate mensili costanti posticipate di Lire Ventimilasettecentosedici (£.20.716) per anni venti (20) a decorrere dal primo luglio 1971 e, quindi, fino al trenta giugno 1991, quali risultano dall'applicazione del tasso del cinque per cento.

Il versamento delle rate mensili predetto sarà ef



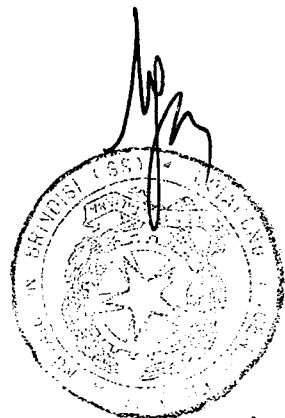
3) fettuato dall'acquirente unicamente sul conto corrente postale n.26/2171, intestato ad Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi "Servizio Cassa Depositi e Prestiti per alienazione stabili", con il vincolo: "Vincolato per prelievi unicamente a mezzo postagiuro a favore del conto corrente postale n.1/10179 intestato a Cassiere Cassa Depositi e Prestiti - Tesoriere Centrale dello Stato - Ricavato cessioni case popolari." -

Ai sensi dell'art.15 del D.P.R. 17/1/1959, n.2, il trasferimento della proprietà dell'alloggio avverrà quando il prezzo suindicato sarà stato integralmente pagato.-

Il presente atto dovrà essere subito trascritto e volturato a spese dell'acquirente, mentre il successivo atto di quietanza attestante l'avvenuto pagamento dell'intero prezzo dell'alloggio sarà registrato e trascritto a cura e spese dell'acquirente, non appena detto prezzo sarà stato corrisposto.-

L'acquirente potrà in qualsiasi momento provvedere al pagamento in unica soluzione della quota capitale non ancora corrisposta.-

La mancata corresponsione di sei rate consecutive importa la decadenza dal diritto di acquistare la proprietà.



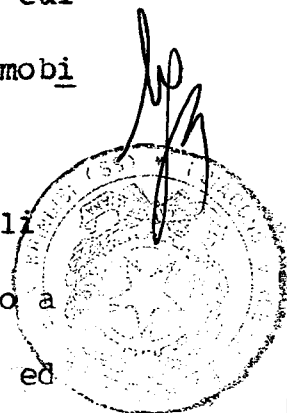
Entro i tre mesi successivi l'assegnatario può, pe
rò, sanare la morosità ed in tal caso è reintegrato
nel suo originario diritto.-

L'acquirente decaduto ha, comunque, diritto alla
restituzione delle somme versate, eccettuato quanto
avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.-

In caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicaz
ione della sanzione di decadenza dal diritto dello
acquisto della proprietà, sono dovuti gli interessi
compensativi, a norma dell'art.1282 del Codice Civii
le, senza costituzione in mora, interessi da liquid
arsi a cura dell'Ente nella misura del cinque per
cento (5%).-

Dichiara il legale rappresentante dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi (I.A.C.P.) che sono in pendenza, con la
Amministrazione Finanziaria, alcune contestazioni
promosse dall'Istituto per resistere a richiesta di
pagamento di imposte principali, complementari e
suppletive relative all'acquisto delle aree su cui
sorgono gli edifici di cui fa parte l'unità immobii
liare oggetto del presente atto di vendita.-

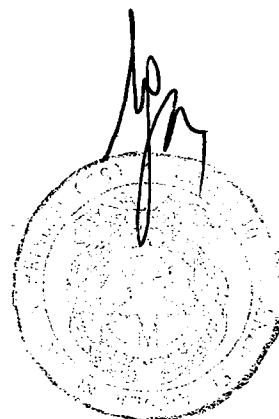
Poichè, se, a seguito della definizione di tali
contestazioni, l'Istituto dovesse essere tenuto a
pagare delle somme per i titoli sopra indicati ed



4) eventuali sopratasse ed interessi, esse somme sono direttamente imputabili al costo degli edifici pre detti e loro adiacenze, pertinenze e dipendenze, co me pure le spese per la difesa, sia in sede amministrativa, sia in sede giudiziaria e, quindi, incidenti sulla determinazione del prezzo della vendita, viene espressamente convenuto che il compratore signor Denuccio Natale, il quale si dichiara pienamente edotto della natura e dell'entità delle predette pretese dell'Amministrazione Finanziaria, e delle spese legali relative, sarà tenuto a versare allo Istituto la quota proporzionale ricadente sulla uni tà da lui acquistata, non appena l'Istituto, ad av viso di pagamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ne farà richiesta all'acquirente medesimo, a mezzo di lettera raccomandata ed, in ogni ca so, non oltre cinque giorni da tale richiesta.-

In caso di ritardo di tale versamento, da parte dell'acquirente, lo stesso sarà tenuto a corrispondere all'Istituto l'interesse di mora del sei per cento (6%) annuo, oltre le eventuali sopratasse do vute al Fisco per ritardato pagamento.-

La presente clausola verrà interamente trascritta, separatamente dalla trascrizione della vendita, per la conoscenza dei terzi, in caso di trasferimento o



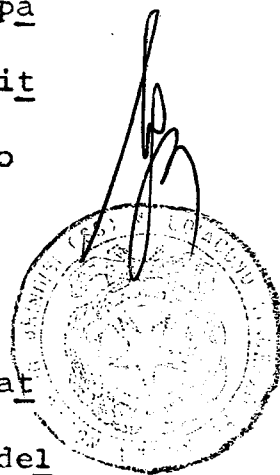
di atti sull'immobile venduto, per cui il comprato
re signor Denuccio Natale ne autorizza espressamen
te il signor Conservatore dei Registri Immobiliari
di Lecce, mentre l'Istituto rinunzia a qualsiasi
ipoteca legale cui possa dar luogo tale trascrizio
ne, dispensandone lo stesso Conservatore, con esone
ro da ogni responsabilità.-

Articolo 5°) - L'acquirente dichiara di aver piena
cognizione dei titoli giustificativi della proprie
tà e dello stato ipotecario dell'alloggio acquista
to, epperò di esonerare, come di fatto esonera, lo
Istituto venditore dal produrre la legale documen
tazione.

L'Istituto venditore dichiara, a sua volta, che lo
appartamento è esente dall'imposta sul patrimonio a
termini del R.D.L. 5 ottobre 1935, n.1743, converti
to nella Legge 14 gennaio 1937, numero 1151.-

Ai sensi dell'art.15, secondo comma, del D.P.R.17
gennaio 1959, n.2, l'acquirente non appena avrà pa
gato integralmente il prezzo di acquisto, ha dirit
to alla cancellazione dell'ipoteca gravante sullo
alloggio oggetto del presente contratto.-

Per lo effetto l'Istituto venditore, come sopra
rappresentato, dichiara di impegnarsi, come di fat
to si impegna, di provvedere alla cancellazione del



la ipoteca stessa.

Le spese relative saranno a carico dell'acquirente.

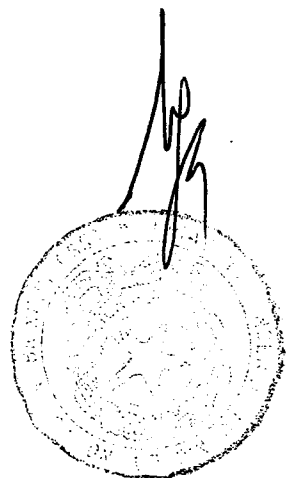
Articolo 6°) - L'acquirente non potrà, ai sensi del primo comma dell'art.8 della Legge 27 aprile 1962, n.231, alienare, a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio se non siano trascorsi almeno quindici anni dalla data di stipula del contratto di vendita e semprechè sia stato pagato l'intero prezzo di cessione.-

I contratti di alienazione stipulati in violazione del divieto di cui al precedente comma sono nulli di pieno diritto.-

Ai sensi dell'art.16, 6° comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, nel caso di trasferimento volontario dell'interessato, questi perde il diritto all'acquisto dell'alloggio.-

In tal caso il predetto ha diritto alla restituzione delle somme versate, eccettuato quanto egli avrebbe dovuto pagare a titolo di affitto.-

Articolo 7°) - L'acquirente, ai sensi dell'art.16, quarto comma, del D.P.R. 17 gennaio 1959, n.2, sostituito dall'art.8, 2° comma, della Legge 27 aprile 1962, n.231, ha facoltà di affittare l'alloggio, nei casi previsti dal citato art.16 e successive modificazioni, previo consenso del Provveditore alle Opere



Pubbliche (OO.PP.) competente per territorio, all'uo
po delegato con D.M.8 gennaio 1965, n.172 -

La domanda di autorizzazione all'affitto, redatta
in carta da bollo, sarà inviata al competente Prov
veditorato alle OO.PP. corredata dei documenti che
comprovino i motivi per i quali viene chiesto il con
senso.-

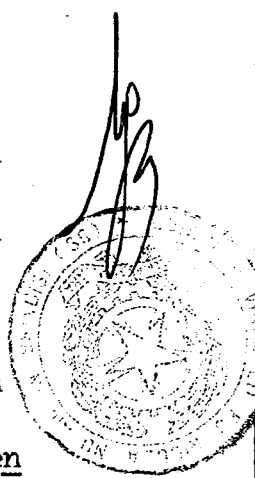
Tale consenso si intenderà tacitamente accordato
ove siano decorsi novante (90) giorni dalla data di
arrivo al Provveditore predetto della domanda, senza
che sia stata comunicata alcuna risposta.-

La richiesta di atti per il completamento della
istruttoria importa sospensione del termine suind
cato sino al completamento medesimo.-

Articolo 8°) - L'acquirente, ai sensi dell'art.17
del D.P.R.17/1/1959, n.2, non potrà conseguire, nè
in affitto, nè in proprietà, altro alloggio dalle
Amministrazioni od Enti indicati nell'art.1 del D.
P.R. 17/1/1959, n.2 o, comunque, costruito con il
contributo o concorso dello Stato.-

I contratti stipulati in violazione del divieto di
cui al primo comma del presente articolo sono nulli
di pieno diritto.-

Articolo 9°) - A decorrere dal mese successivo alla
data di sottoscrizione del presente contratto di ven



11

dita, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice Civile.

L'acquirente entrerà a far parte del condominio stesso assumendo i diritti e gli obblighi previsti dal regolamento di condominio per gli altri condomini.-

Fino a che il condominio non sia stato formalmente costituito, l'amministrazione dello stabile di cui fa parte l'alloggio oggetto del presente contratto continuerà ad essere tenuta dall'ente proprietario al quale l'acquirente si impegna di corrispondere una quota spese generali di amministrazione afferenti l'alloggio vendutogli nella misura dello zero virgola trentacinque per cento (0,35%) annuo del prezzo di cessione dell'alloggio.-

Tutte le altre spese comunque sostenute dall'Ente proprietario per la manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per imposte e sovrainposte, tasse generali e locali per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, per riscaldamento, ascensore, portierato, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione dei locali comuni e per consumo di acqua, saranno, invece, regolate

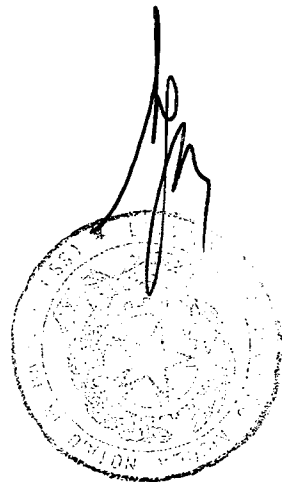


in via amministrativa con il versamento all'Ente proprietario di una quota mensile provvisoria, salvo conguaglio in sede di rendiconto da effettuarsi an nualmente od al momento della cessazione dell'ammini strazione da parte dell'Ente stesso, pari a lire 4.905 (quattromilanovecentocinque) -

Articolo 10°) - Dalla data della formale costituzione del condominio, l'amministrazione dello stabile, in cui è compreso l'alloggio oggetto del presente contratto, passa al condominio stesso.-

Da tale data tutte le spese per l'amministrazione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dello stabile, per servizi alle parti comuni, pulizia, consumo di energia elettrica per illuminazione, consumo acqua, riscaldamento, ascensore, per portierato, per imposte, sovrainposte, tasse generali e locali, per l'assicurazione contro gli incendi e per responsabilità civile, saranno stabilite dal condo minio ed a questo direttamente corrisposte dallo acquirente.-

L'Ente proprietario ha facoltà, ai sensi dell'articolo 18, ultimo comma, del D.P.R. 17/1/1959, n.2, di procedere ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non siano eseguiti dai condomini, recuperando la spesa.-



Tale facoltà è limitata, però, alle opere stretta
mente indispensabili alla manutenzione delle parti
comuni e sino a che non siasi formata la maggioranza
degli assegnatari nel condominio, mentre per i
singoli alloggi tale facoltà potrà essere esercitata
sino a che l'Ente ne mantenga la proprietà.

Articolo 11°) - Le spese, imposte e tasse, presenti
e future, comunque conseguenti al presente contratto
sono a carico esclusivo dell'acquirente che accetta
di sostenerle con l'intesa di usufruire dei benefici
fiscali di cui all'articolo 24 del D.P.R. 17/1/1959,
n.2, benefici che qui espressamente richiede.-

Le parti autorizzano il Conservatore dei Registri
Immobiliari di Lecce a trascrivere il presente atto.

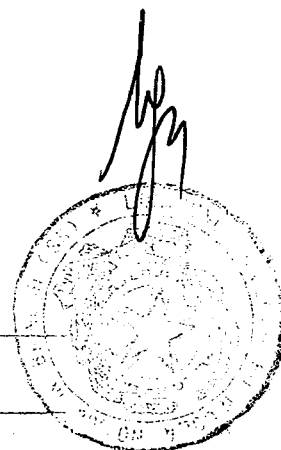
Si dispensa lo stesso Conservatore dall'iscrivere
ipoteca legale.

Il presente atto rimane depositato in atti del Not
taio dott.Vincenzo Loiacono da Brindisi che ne autent
tica le firme.

Brindisi, addì ventisei marzo 1971

F.to Ubaldo Vallarino

F.to Denuccio Natale



Numero **140652** del Repertorio

AUTENTICA DI FIRME

REPUBBLICA ITALIANA

Io dottor Vincenzo LOIACONO, Notaio in Brindisi,
iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti
di Lecce e Brindisi

C E R T I F I C O

che previa rinunzia, col mio consenso, all'assistenza
dei testimoni, i signori:

1)- Grand'Uff. Com.te VALLARINO Ubaldo, nato il sedici
giugno 1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi, nel
la sua qualità di Presidente pro-tempore dell'Istituto
Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brin
disi (I.A.C.P.), e

2)- DENUCCIO Natale, nato il ventitre luglio 1934 a
Brindisi e qui domiciliato alla Piazza N. Tommaseo c.12,
impiegato, della cui identità personale, qualità e po
teri idonei io Notaio sono certo, hanno apposto, in
mia presenza, le proprie firme in calce, a margine dei
fogli intermedi e sugli allegati del contratto che
precede.

Brindisi, addì ventisei marzo millenovecentosettantuno

F.to Vincenzo Loiaco notaio

Registrato in Brindisi il due aprile 1971 al numero

3151/Mod.II

Trascritto in Lecce il sette aprile 1971 al numero

20376 d'ordine ed al numero 18645 particolare.

Trascritto in Lecce il sette aprile 1971 al numero

20456 d'ordine ed al numero 18720 particolare.

E' copia conforme all'originale ad uso legale

Brindisi, li 16 APR. 1971

[Handwritten signature]

